



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 17 settembre 2013 n.4

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 5 della Legge 30 novembre 1995 n. 134, come modificato dall'articolo 2 del Decreto 23 aprile 1998 n. 62, dall'articolo 4 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49 e dall'articolo 3 del Decreto Delegato 22 agosto 2013 n.119;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.36 adottata nella seduta del 6 settembre 2013;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER L'ESAME PRATICO DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA AM

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato 22 agosto 2013 n. 119, viene adottato il seguente Regolamento per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale. Lo scopo dell'esame pratico è di verificare l'abilità alla guida, la padronanza del veicolo, il corretto comportamento durante la circolazione stradale, il rispetto delle regole, la percezione dei pericoli dovuti al traffico veicolare e pedonale, la corretta posizione del veicolo sulla corsia.

Art. 2

1. Ove il candidato voglia sostenere l'esame con il ciclomotore a due ruote, la prova propedeutica in circuito chiuso si svolge secondo le modalità stabilite per gli esami della patente di categoria A, così come indicato nel Regolamento adottato dal Congresso di Stato con la delibera n. 41 del 29 luglio 1996.

Art. 3

1. Ove il candidato invece sostenga l'esame con un ciclomotore a tre ruote o un quadriciclo leggero, la prova propedeutica si svolge con le modalità indicate nel successivo articolo ed i veicoli devono essere dotati di retromarcia ed omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente.

Art. 4

1. La fase propedeutica si svolge con le seguenti prove, descritte graficamente nell'allegato "1", in un'area predisposta dall'Ufficio Registro Automezzi:
 - 1) PREPARAZIONE DEL VEICOLO, sul punto A: regolazione del sedile e degli specchietti retrovisori; uso delle cinture; conoscenza dei dispositivi di illuminazione e segnalazione;
 - 2) MANOVRE DI BASE: accensione del motore; innesto della marcia; partenza;
 - 3) IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA: il conducente deve trasferirsi dal punto A) al punto B) e fermarsi;
 - 4) PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO: il conducente, partendo dal punto B), deve eseguire un parcheggio in retromarcia in una delle aree predisposte ed indicatagli dall'esaminatore;
 - 5) FRENATA DI PRECISIONE E MARCIA INDIETRO: il conducente esce dal parcheggio appena effettuato e torna nel punto B) arrestandosi; poi si deve portare in accelerazione nel punto C) e deve arrestare il veicolo in modo che le ruote o la ruota anteriore superi il primo allineamento ma non il secondo; se il veicolo è dotato di cambio manuale deve passare in seconda marcia; la lunghezza dell'accelerazione è di circa 25 metri; infine deve ritornare in retromarcia dal punto C) al punto B); fine della fase propedeutica.

Art. 5

1. Nelle cinque prove di cui al precedente articolo è ammesso solo un errore, giudicato tale dall'esaminatore. Sono considerati errore: il parcheggio errato, la frenata oltre il secondo allineamento, l'arresto del veicolo antecedente al primo allineamento, l'errata conoscenza dei dispositivi del veicolo, la retromarcia errata e ogni altro errore ritenuto tale dall'esaminatore.

Art. 6

1. Se supera positivamente la prima fase come sopra descritta, il candidato può sostenere la seconda fase di verifica dei comportamenti di guida nel traffico sul percorso che sarà indicato dall'Ufficio Registro Automezzi. Nella seconda fase effettuata su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri, il candidato può chiedere di essere accompagnato da una persona in qualità di istruttore purché sia soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1995 n. 134 e successive modifiche. La seconda fase serve a valutare le capacità di guida del richiedente nelle varie situazioni; tali capacità sono valutate ad insindacabile giudizio dell'esaminatore.

Art. 7

1. L'esaminatore seguirà il candidato nel percorso stradale a bordo di un'autovettura messa a disposizione dallo stesso o da un'autoscuola. I veicoli utilizzati per la seconda fase devono avere esposto il pannello posteriore di "esercitazione di guida"; i candidati che utilizzano il ciclomotore a due ruote esporranno il pannello sul casco protettivo.

Art. 8

1. I veicoli utilizzati per l'esame devono essere assicurati per la responsabilità civile e, qualora non fossero di proprietà del candidato, dovrà essere presentata un'autorizzazione scritta del proprietario a svolgere le prove d'esame.

Art. 9

1. In analogia con le patenti di guida delle categorie A e B, qualora il candidato effettui l'esame di guida con un veicolo dotato di cambio automatico, la patente AM che viene rilasciata abiliterà solamente la guida di ciclomotori dotati di tale cambio e non abiliterà a guidare ciclomotori, tricicli e quadricicli leggeri dotati di cambio manuale.

Art. 10

1. Le sedute d'esame dedicate alle prove di guida possono essere sospese o annullate ad insindacabile giudizio degli esaminatori ove le condizioni meteorologiche non consentano di svolgere l'esame con la dovuta sicurezza.


Art. 11

1. Il "foglio rosa" viene rilasciato ai minorenni solo con autorizzazione scritta di un genitore o di un esercente la patria potestà. Tale autorizzazione manleva gli esaminatori e gli istruttori di guida per gli eventuali sinistri che si potrebbero verificare durante gli esami e le esercitazioni di guida, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 settembre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini



Lungh.tot. area:
min. 30 m.



Larghezza area dal punto A al punto C: 11 m. circa